

COMUNE DI SALIZZOLE

(Provincia di Verona)

N. 76

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto: INDIVIDUAZIONE DEGLI AMBITI DI URBANIZZAZIONE CONSOLIDATA AI SENSI DELL'ART. 13, PUNTO 9, DELLA LEGGE REGIONALE N.14 DEL 06.06.2017 COSI' COME DEFINITI DALL'ART. 2, COMMA 1, LETT. E) DELLA MEDESIMA LEGGE REGIONALE

L'anno duemiladiciassette il giorno ventitre del mese di agosto alle ore 17:15, presso questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale per deliberare sulle proposte contenute nell'ordine del giorno.

Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:

| CORRA' MIRKO | SINDACO | P |
|--------------------|-----------|---|
| MANTOVANELLI LAURA | ASSESSORE | P |
| CAMPI ANGELO | ASSESSORE | A |
| SCIPIONI FILIPPO | ASSESSORE | P |
| MARCONCINI MARCO | ASSESSORE | A |

ne risultano presenti n. 3 e assenti n. 2.

Assume la presidenza il Signor CORRA' MIRKO in qualità di SINDACO assistito dal Segretario Comunale Dott. De Pascali Alessandro, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale alla trattazione dell'oggetto sopra indicato.



COMUNE DI SALIZZOLE

(Provincia di Verona)

Ufficio: UFFICIO TECNICO

Assessorato:

PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N.82 DEL 17-08-2017

Oggetto: INDIVIDUAZIONE DEGLI AMBITI DI URBANIZZAZIONE CONSOLIDATA AI SENSI DELL'ART. 13, PUNTO 9, DELLA LEGGE REGIONALE N.14 DEL 06.06.2017 COSI' COME DEFINITI DALL'ART. 2, COMMA 1, LETT. E) DELLA MEDESIMA LEGGE REGIONALE

PARERE: Favorevole in ordine alla REGOLARITA' TECNICA

Data: 17-08-2017

Il Responsabile del servizio
ZANETTI DIANO

PARERE: in ordine alla LEGITTIMITA'

Data: 23/08/2017

Il Segretario Comunale
DE PASCALI ALESSANDRO

Oggetto: INDIVIDUAZIONE DEGLI AMBITI DI URBANIZZAZIONE CONSOLIDATA AI SENSI DELL'ART. 13, PUNTO 9, DELLA LEGGE REGIONALE N.14 DEL 06.06.2017 COSI' COME DEFINITI DALL'ART. 2, COMMA 1, LETT. E) DELLA MEDESIMA LEGGE REGIONALE

LA GIUNTA COMUNALE

VISTI gli artt. 42 e 48 del D.Lgs. n. 267/2000 e ritenuta la propria competenza a provvedere sull'oggetto;

PREMESSO CHE:

• il tema del contenimento, riduzione del consumo del suolo si è imposto nell'ultimo decennio come questione centrale delle politiche territoriali a livello europeo. La Commissione Europea è più volte intervenuta sull'argomento e nel 2011 ha indicato come obiettivo dell'Unione quello di arrivare entro il 2050 a un "consumo" di suolo agricolo pari a zero. L'obiettivo è quello di giungere entro tale termine ad un bilancio di terreni interessati da interventi di nuova urbanizzazione/impermeabilizzazione e quelli eventualmente ri-naturalizzati pari a zero.

VISTA:

• la nuova Legge della Regione del Veneto 6 giugno 2017, n. 14 "Disposizioni per il contenimento del consumo di suolo e modifiche alla legge regionale 23 aprile 2014, n° 11 Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio" che detta norme per il contenimento del consumo di suolo assumendo quali principi informatori: la programmazione dell'uso del suolo e la riduzione progressiva e controllata della sua copertura artificiale, la tutela del paesaggio, delle reti ecologiche, delle superfici agricole e forestali e delle loro produzioni, la promozione della biodiversità coltivata, la rinaturalizzazione di suolo impropriamente occupato, la riqualificazione e la rigenerazione degli ambiti di urbanizzazione consolidata, contemplando l'utilizzo di nuove risorse territoriali esclusivamente quando non esistano alternative alla riorganizzazione e riqualificazione del tessuto insediativo esistente, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera d) della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio";

PRESO ATTO CHE:

• in questo contesto la Regione Veneto con la Legge del 6 giugno 2017 n. 14 "Disposizioni per il contenimento del consumo del suolo e modifiche della Legge regionale 23 aprile 2004 n. 11 – Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio", ha inteso dettare le prime disposizioni in materia di contenimento e riduzione di consumo del suolo. Tra le altre norme della L.R. 14/2017, il comma 9 dell'art. 13, prevede che i Comuni entro 60 gg. dall'entrata in vigore della legge in esame, ovvero entro il 24 agosto 2017, provvedano alla individuazione delle aree di urbanizzazione consolidata. La definizione del concetto di "urbanizzazione consolidata" è contenuta nell'art. 2 comma 1 lett e) della stessa legge include sostanzialmente in questi ambiti le parti di territorio già edificate, le aree libere intercluse e quelle cosiddette di completamento già destinate dallo strumento urbanistico alla trasformazione insediativa, le aree pubbliche per servizi e attrezzature collettive, quelle per infrastrutture già attuate o in fase di attuazione, i nuclei insediativi in zona agricola e le aree oggetto di Piani Urbanistici Attuativi (PUA) già approvati. La legge infine precisa che gli ambiti di urbanizzazione consolidata non coincidono con quelli individuati dal Piano di Assetto del Territorio Intercomunale(PATI).

PRESO ATTO CHE:

• gli ambiti di urbanizzazione consolidata, di cui all'art. 2, comma 1, lettera e) della legge in oggetto, sono l'insieme delle parti del territorio già edificato, comprensivo delle aree libere intercluse o di completamento destinate dallo strumento urbanistico alla trasformazione insediativa, delle dotazioni di aree pubbliche per servizi e attrezzature collettive, delle infrastrutture e delle viabilità già attuate, o in fase di attuazione, nonché le parti del territorio oggetto di un piano urbanistico attuativo approvato e i nuclei insediativi in zona agricola. Tali ambiti di urbanizzazione consolidata non coincidono necessariamente con quelli individuati dal piano di assetto del territorio (PAT) ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera o), della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 e che quindi bisogna, sulla base della soprascritta definizione predisporre un elaborato grafico che individui "gli ambiti di urbanizzazione consolidata";

RICORDATO CHE:

- gli "ambiti di urbanizzazione consolidata" sono quindi individuati con provvedimento della Giunta o del Consiglio Comunale e sono trasmessi in Regione entro il termine previsto dal comma 5 dell'articolo 4. I comuni, successivamente, in sede di adeguamento della strumento urbanistico generale ai sensi del comma 10 confermano o rettificano detti ambiti;
- i Comuni devono inviare la scheda contenente i dati territoriali richiesti, debitamente compilata entro il termine di cui all'articolo 4, comma 5 della medesima Legge n. 14/2017 (60 giorni dal ricevimento della scheda in formato PDF che la Regione Veneto ha già inviato via pec, pervenuta al protocollo comunale con n. 15.845 del 27 giugno 2017) nei seguenti due formati: a) nel formato PDF/A; b) nel formato .xls.

DATO ATTO CHE:

- ottemperare alla richiesta della Regione Veneto a seguito della nuova legge sul consumo di suolo
 n. 14/2017 è atto dovuto e che il mancato rispetto del termine comporta rilevanti limitazioni e
 vincoli in merito al rilascio di titoli edilizi ed urbanistici;
- sulla scorta della definizione di legge, delle istruzioni fornite dalla Regione per l'invio dei dati e
 delle domande con risposta più frequenti (FAQ) pubblicate sul sito internet della Regione, il
 Comune di Salizzole VR ha provveduto all'individuazione delle aree di urbanizzazione
 consolidata nell'accezione della presente legge ed in base alla interpretazione prevalente della
 medesima

VISTO e preso d'atto della documentazione predisposta dal Responsabile dell'UTC. Settore Edilizia Privata/Urbanistica, da inviare alla Regione Veneto e precisamente:

- Allegato 1 Scheda Allegato A schedaLR14 2017.xls;
- Allegato 2 Allegato altro Relazione Mod. Calcolo_LR14_2017.pdf;
- Allegato 3 Elaborato LR14 2017 tav.pdf;
- Allegato 4 Elaborato LR14 2017.zip (shp file del consolidato elaboratoLR14 2017);
- Allegato 5 Ambiti_scheda_LR14_2017_tav.pdf;

RITENUTO di approvare quanto allegato alla presente, che ne fa parte integrante ed univoca, in conformità ai disposti di cui al citato art. 13, punto 9 della LR. n. 14/2017;

VISTO il "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" in merito alle competenze attribuite alla Giunta Comunale;

VISTO il vigente Statuto Comunale;

VISTA la LR. n. 11/2004 modificata dalla LR. n. 14/2017;

VISTI i pareri prescritti dall'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e dall'art. 25 del regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, qui inseriti a costituire parte integrante del deliberato e dato atto che sono tutti favorevoli;

DELIBERA DI GIUNTA n.76 del 23-08-2017 COMUNE DI SALIZZOLE

CON voti favorevoli ed unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

- DI STABILIRE che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- DI APPROVARE la documentazione allegata alla presente, che ne fa parte integrante ed univoca, predisposta dal Responsabile dell'UTC. – Settore Edilizia Privata/Urbanistica, da inviare alla Regione Veneto, e precisamente:
 - Allegato 1 Scheda Allegato A schedaLR14 2017.xls;
 - Allegato 2 Allegato altro Relazione Mod. Calcolo_ LR14_2017.pdf;
 - Allegato 3 Elaborato LR14 2017 tav.pdf;
 - Allegato 4 Elaborato LR14 2017.zip (shp file del consolidato elaboratoLR14 2017);
 - Allegato 5 Ambiti scheda LR14 2017 tav.pdf;
- DI PRENDERE atto dei contenuti delle Tavole Urbanizzazione Consolidata "Perimetrazione degli ambiti di urbanizzazione consolidata ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. e) e dell'art. 13, comma 9, nelle quali sono individuati gli ambiti di urbanizzazione consolidata";
- 4. DI DEMANDARE al Responsabile dell'UTC. Settore Edilizia Privata/Urbanistica, ai sensi dell'art. 13 della LR. n. 14/2017, l'incarico di inviare alla Regione Veneto, entro i termini di cui all'art. 4, comma 5 della medesima LR. n. 14/2017, la documentazione necessaria nonché copia della presente deliberazione, tramite posta elettronica certificata e via e-mail agli indirizzi indicati dalla Regione Veneto e nelle modalità specificate;
- 5. DI PUBBLICIZZARE la perimetrazione in esame nel sito istituzione del Comune;
- DI DICHIARARE, con separata votazione favorevole ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.

| Letto, approvato e sottoscritto a porma di legge. |
|---|
| IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE CORRA MIRKO DE PASCALI ALESSANDRO |
| A ST TON |
| ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE |
| N° Reg. Pubbl. |
| Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, comma 1 del D.Lgs. 267/2000 e contemporaneamente comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125, comma 1 del D.Lgs. 267/2000. |
| li, 24/8/17 |
| IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO CESTARO SANDRA |
| CERTIFICATE DI FORCIUTIVITA |
| CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' |
| Visti gli atti d'ufficio, si attesta cha la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 c. 3 del D.Lgs. n. 267/2000. |
| lì, |
| (data della certificazione) |
| IL SEGRETARIO COMUNALE DE PASCALI ALESSANDRO |
| |